



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Tel 041/486788
Fax 041/487379

Piazza XXV Aprile n.2 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)

P.IVA 00625620273

ORIGINALE

Registro Generale n. 51

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 DEL 03-11-2021

Ufficio: SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI
LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI
ATMOSFERICI FINO AL 30 APRILE 2022**

IL SINDACO

Premesso che:

- grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori;
- l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in Pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;
- tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;
- sulla base di un'esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace – in termini di riduzione delle emissioni - l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;

Viste:

- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici";
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

Preso atto che il nuovo Accordo è stato siglato il 9 giugno 2017 e che tale accordo a scala interregionale si è reso necessario in quanto:

- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la

formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

- la Commissione europea ha avviato pertanto due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia" di cui Santa Maria di Sala non faceva parte; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";

Considerato che:

- nelle procedure di infrazione comunitaria, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria delle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;
- in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

Preso atto che la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1500 del 16.10.2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sulle linee del coordinamento dei TTZ;

Rilevato che:

- la Regione del Veneto il 14 febbraio 2020 ha trasmesso ai Tavoli Tecnici Zonali la nota recante ad oggetto "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Trasmissione documentazione per presa d'atto" al fine di informare tutte le Amministrazioni locali delle modifiche puntuali apportate alla precedente zonizzazione approvata con DGRV 2130 del 23.10.2012 e confluita nell'aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16.04.2016;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29.12.2020 è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria in vigore dal 1 gennaio 2021;
- La zonizzazione individua la "Zona IT0517 - Agglomerato Venezia" che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, e, per quanto riguarda Santa Maria di Sala la zona "IT0522 - Pianura";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

Dato atto che il piano straordinario approvato con DGR n. 238/2021 individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

Considerato che tale piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la Pianura Padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;
- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

Preso atto che la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Venezia del 24.03.2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

Dato atto che:

- il Comune di Santa Maria di Sala rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano" in ragione del numero di abitanti, rientrando in quei comuni con popolazione tra i 10.000 e i 30.000 abitanti e non rientranti negli agglomerati di cui alla DGR n. 1855 del 29.12.2020
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;
- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie;
- la stazione di riferimento con stima modellistica si trova nel comune di Mirano;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021, aventi orizzonte temporale fino al 2023;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale dal 2021 al 2023, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia;

Visto che l'Accordo prevede altresì che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e sono modulate su tre livelli:

- **livello di nessuna allerta – verde:** nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto;
- **livello di allerta 1 – arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;
- **livello di allerta 2 – rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;

Atteso che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee si basa sulla verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Rilevato che dalla stagione invernale 2020-2021, con l'aggiornamento sopra richiamato della zonizzazione in Veneto ai sensi del D.Lgs. 155/2010, la comunicazione da parte di ARPAV viene inviata a tutti i comuni della Città Metropolitana di Venezia;

Dato atto che i livelli di allarme verranno comunicati da ARPA alle Amministrazioni pubbliche interessate e gli stessi sono, comunque, rilevabili dalla relativa pagina web https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

Considerato che:

- in data 24.06.2021 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), volto tra l'altro a chiarire i quesiti posti da alcuni comuni nel merito della Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021;
- in data 29.07.2021 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono stati illustrati i contenuti della nota della Regione Veneto prot. 310609 del 09.07.2021 ai comuni;
- in data 24/09/2021 sempre presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un ulteriore Tavolo Tecnico Zonale, volto principalmente alla Presentazione della D.G.R. 1089 del 09 agosto 2021 e alla Determinazione di un calendario delle domeniche ecologiche;

Dato che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre ulteriormente i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Ritenuto altresì di potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende:

- dare attuazione alle misure temporanee individuate nel suddetto Accordo di programma;
- informare i cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;

Vista e riscontrata la D.G.C. n. 127 del 30.09.2021 ad oggetto "Attuazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea, approvato con D.G.R. n. 238 del 02.03.2021. Indirizzi per il recepimento ai fini dell'applicazione sul territorio comunale - misure dirette stagione 2021-2022";

Visti:

- il D. Lgs. 155/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74/2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;
- il D.M. Sanità 5 settembre 1994;
- il D.M. Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle

competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;

- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i.;
- la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, documento di programmazione organizzato secondo la valutazione preliminare della qualità dell’aria nel territorio regionale, la zonizzazione del territorio e l’identificazione delle aree di intervento, l’individuazione dei settori prioritari di intervento ovvero il settore trasporti, il settore energetico e quello dei rifiuti;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 contenente indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006;
- la DGRV n. 1908 del 29 novembre 2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29.12.2020 "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021 il “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione”, con il quale vengono adottate misure straordinarie finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria nel più breve tempo possibile;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089/2021

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

a tutta la cittadinanza, alle ditte, enti, attività e/o associazioni presenti nel territorio, **nel periodo intercorrente dalla data di emissione del presente provvedimento al 30 APRILE 2022 rispettivamente per i livelli VERDE, ARANCIO, ROSSO e fino al 15 aprile 2022 limitatamente allo spargimento liquami:**

A) LIMITAZIONI IMPIANTI TERMICI, COMBUSTIONI ALL’APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECCNICI

LIVELLO VERDE

- 1) che la temperatura ambiente (intesa come temperatura media dell’aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non sia superiore a:
 - a) 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
 - b) 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edificifatta eccezione per gli edifici di cui all’art. 4, c. 5 del DPR 74/2013;
- 2) il divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle (così come classificati dalla DGRV n.

- 1908/2016) ad eccezione della possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo;
- 3) il divieto di combustione (c.d. abbruciamento) all'aperto, in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, ad eccezione della necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali

LIVELLO ARANCIO

In aggiunta alle limitazioni previste dal livello verde:

- 1) che la temperatura ambiente (intesa come temperatura media dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non sia superiore a:
 - c) 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
 - d) 18°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici
fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del DPR 74/2013;
- 2) il divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (così come classificati dalla DGRV n. 1908/2016) ad eccezione della possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo;
- 3) il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto compresi i barbecue e fuochi d'artificio;
- 4) spandimento liquami zootecnici fino al 15 aprile 2022 (in presenza di proibizione regionale impedimento di rilasciare le relative deroghe) fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

LIVELLO ROSSO

In aggiunta alle limitazioni previste dal livello verde:

l'obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati

B) LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO INDIVIDUATO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ORDINANZA NEL PERIODO FINO AL 30 APRILE 2022

LIVELLO VERDE

1 - Nessuna allerta LIVELLO "VERDE" - valido fino al 30 aprile 2022, con interruzione natalizia dal 19.12.2021 al 06.01.2022:

1.1 divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

1.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0;

1.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1;

1.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2;

1.1.4 veicoli commerciali alimentati a benzina Euro 0+1;

1.1.5 veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2;

1.2 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;

LIVELLO ARANCIO

2 - Allerta LIVELLO 1 “ARANCIO” - valido fino al 30 aprile 2022, con interruzione natalizia dal 19.12.2021 al 06.01.2022:

2.1 divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

2.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0;

2.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1;

2.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2;

2.1.4 veicoli commerciali alimentati a benzina Euro 0+1;

2.1.5 veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2;

2.2 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;

LIVELLO ROSSO

3 - Allerta LIVELLO 2 “ROSSO” - valido fino al 30 aprile 2022, con interruzione natalizia dal 19.12.2021 al 26.12.2021:

3.1 divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

3.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0;

3.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1;

3.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2;

3.1.4 veicoli commerciali alimentati a benzina Euro 0+1;

3.1.5 veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2;

3.2 Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.

4 I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

5 Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del

servizio di trasporto pubblico locale.

6 Eventuali ulteriori misure di limitazione per l'anno 2022 verranno adottate dopo comunicazioni da parte del CIS.

7 Sono attive le seguenti deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di “nessuna allerta” ovvero a LIVELLO VERDE:

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie “L2” (ciclomotore tre ruote) e “L5” (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria “N” di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

- o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/92;
- r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente escluse le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e/o loro familiari che per particolari patologie e/o cure mediche abbiano le difese immunitarie tali da non rendere sicuro l'utilizzo dei mezzi pubblici, limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

8 Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di allerta LIVELLO ARANCIO e LIVELLO ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 7 valide per il livello VERDE con le seguenti modifiche alla deroga j) e alla deroga w):

- a) veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- b) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Santa Maria di Sala che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento per la parte B) relativa alle limitazioni al traffico veicolare.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella parte B) relativa alle limitazioni al traffico veicolare della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

INVITA

- a. I gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;
- b. Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

DISPONE

Che gli Uffici/Servizi comunali, ciascuno per la parte di competenza, provvedano all'informazione riguardante le limitazioni di cui alla presente ordinanza ed alla predisposizione e collocazione della segnaletica stradale.

SANZIONI PREVISTE

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite:

- con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 per la violazione alle disposizioni indicate nella parte A) LIMITAZIONI IMPIANTI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI della presente ordinanza;
- con la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada per la violazione delle disposizioni indicate nella parte B) LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE della presente ordinanza;

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento verrà trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale;
- Azienda USL 3 SERENISSIMA;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Città Metropolitana di Venezia;
- Regione Veneto;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO
Fragomeni Nicola**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa